II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria

(93/432/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare gli articoli 7, 8 e 11,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dell'Austria sono stati fissati con decisione 91/190/CEE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/375/CEE [4];

considerando che gli Stati membri importano animali domestici delle specie bovina e suina conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio [5] che ha fissato i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [6];

considerando che la vicinanza geografica tra l'Austria e la Comunità incide sugli scambi di animali vivi;

considerando che, a seguito di missioni effettuate da esperti veterinari della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria in Austria è controllata da servizi veterinari che sono in grado di offrire garanzie soddisfacenti per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse con l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le autorità veterinarie austriache competenti hanno confermato che l'Austria è indenne da ventiquattro mesi dall'afta epizootica e da dodici mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare, dalla febbre catarrale maligna degli ovini, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini, e che durante gli ultimi dodici mesi non sono state effettuate vaccinazioni né contro tali malattie, né contro la peste suina classica;

considerando che le informazioni ricevute dalle autorità veterinarie austriache sull'assenza della peste suina classica fanno riferimento soltanto ai seguenti Länder: Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland;

considerando che le autorità veterinarie austriache competenti si sono impegnate a confermare alla Commissione ed agli Stati membri, con telex o fax, entro ventiquattro ore, l'insorgenza di una delle malattie summenzionate oppure l'introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo termine, le proposte di modifica delle norme austriache concernenti le importazioni di animali della specie bovina e suina, nonché del loro sperma e dei loro embrioni;

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 16.
[4] GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 68.
[5] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[6] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

considerando che la tubercolosi e la brucellosi dei bovini sono state eradicate dall'Austria, che non è autorizzata la vaccinazione dei bovini contro la brucellosi e che le misure poste in atto dalle competenti autorità austriache per prevenire una recrudescenza di queste malattie consentono di equiparare la situazione degli allevamenti austriaci — eccetto quelli sottoposti a riserva ufficiale — a quella degli allevamenti della Comunità riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi o dalla brucellosi;

considerando che le competenti autorità veterinarie austriache attuano dal 1982 un programma nazionale obbligatorio di eradicazione della leucosi bovina enzootica; che l'incidenza di questa malattia è stata ridotta a livelli che consentirebbero di qualificare l'Austria nel suo insieme come zona « indenne dalla leucosi bovina enzootica »; qualora fosse uno Stato membro che il programma in questione è atto a conseguire, in un prossimo futuro, l'obiettivo della totale eradicazione della malattia in Austria; che le competenti autorità veterinarie austriache si sono impegnate a notificare immediatamente alla Commissione e agli Stati membri ogni sostanziale cambiamento della situazione in ordine a tale malattia;

considerando che le autorità veterinarie austriache competenti si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione ed a garantire che tutti i certificati, attestati e dichiarazioni su cui si basano i titoli di esportazione saranno conservati dai servizi ufficiali per un periodo di almeno dodici mesi dalla spedizione degli animali cui si riferiscono;

considerando che le autorità veterinarie austriache competenti si sono impegnate a vietare il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione per gli animali che sono stati importati in Austria, salvo che siano stati importati nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE e nelle relative decisioni di esecuzione;

considerando che è necessario tener conto delle informazioni riguardanti la situazione zoosanitaria in Austria e dei successivi sviluppi delle condizioni di polizia sanitaria, e la relativa certificazione veterinaria richiesta per gli animali delle specie bovina e suina provenienti dai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che è pertanto opportuno definire le nuove condizioni di polizia sanitaria e la relativa certificazione e abrogare la decisione 91/190/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvi i paragrafi 2 e 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione dall'Austria dei seguenti animali:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, che li deve scortare;

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso, che provengono dai Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland e che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato C, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che provengono dai Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland e che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato D, che li deve scortare.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dall'Austria di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati in Austria, soltanto se importati dalla Comunità o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE [1] del Consiglio, in quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e soltanto se all'atto dell'importazione in Austria sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel capitolo II della direttiva 72/462/CEE e nelle relative decisioni d'esecuzione.

3. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti a prove veterinarie in forza della presente decisione siano tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova fino al momento della spedizione e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale austriaco, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione.

4. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dall'Austria, di animali della specie bovina soltanto qualora tali animali:

a) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie austriache hanno dichiarato indenni dalla leucosi bovina enzootica e nei 30 giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica, in conformità del protocollo di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione [2], oppure

b) siano destinati alla produzione di carne, abbiano un'età non superiore a 30 mesi e rechino un marchio indelebile, a norma dell'allegato E, oppure

[1] GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 1.

c) siano consegnati direttamente ad un macello e vengano colà macellati entro cinque giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Per quanto attiene agli animali di cui alle lettere b) e c), gli Stati membri accertano mediante ispezioni che i capi siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

5. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina diversi da quelli elencati nel presente articolo.

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini, diverse da rabbia, tubercolosi, brucellosi, afta epizootica, carbonchio ematico, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, leucosi bovina enzootica, paralisi contagiosa suina (malattia di Teschen), peste suina classica, peste suina africana e stomatite vescicolare dei suini, gli Stati membri possono applicare agli animali importati dall'Austria ulteriori norme di polizia sanitaria da essi stabilite nel quadro di un programma nazionale, presentato alla Commissione e da questa approvato, per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro tali malattie.

A titolo temporaneo fino al 31 dicembre 1993, gli Stati membri possono applicare il primo comma con riguardo a programmi nazionali presentati alla Commissione, ma non ancora approvati da questa ; in tal caso essi devono comunicare senza indugio alla Commissione stessa e agli altri Stati membri ragguagli in merito alle norme di polizia sanitaria di cui trattasi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri consentono l'introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina e suina provenienti dall'Austria soltanto ove sussista la garanzia che gli animali da importare non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

2. Gli Stati membri consentono l'introduzione nel loro territorio di suini provenienti dall'Austria soltanto ove esista la garanzia che gli stessi non sono stati vaccinati contro la peste suina classica, nonché, nel caso di capi destinati alla riproduzione o all'ingrasso, la garanzia che hanno reagito negativamente alla prova per gli anticorpi prodotti dal virus della peste suina classica.

Articolo 4

La decisione 91/190/CEE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.: .....

Paese esportatore: Austria

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(Facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....

(In lettere)

II. **Identificazione degli animali**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti

da: .....

(Luogo di carico)

a: .....

(Luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave: .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini ; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica ;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni :

a) — sono nati sul territorio austriaco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di 6 mesi or sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari ;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia ;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica ;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della tubercolosi,

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo ;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi :

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi ;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) provengono da allevamenti che le autorità veterinarie austriache hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato E della decisione 93/432/CEE della Commissione ;

(Cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite ; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici ;

(Cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive ;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico ;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi :

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi ;

k) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 93/432/CEE :

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

l) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione ;

m) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestogene a fini d'ingrasso ;

n) gli animali sono stati acquistati :

— presso un'azienda, oppure

— su un mercato : .....,

(Nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso : .....

(Nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico ;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

o) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

Timbro (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello del certificato.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.: .....

Paese esportatore: Austria

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(Facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....

(In lettere)

II. **Identificazione degli animali**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti

da: .....

(Luogo di carico)

a: .....

(Luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave: .....

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini ; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica ;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni :

a) — sono nati sul territorio austriaco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di 3 mesi or sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari ;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia ;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica ;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della tubercolosi,

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo ;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi :

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi ;

f) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive ;

g) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico ;

h) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni ;

i) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 93/432/CEE della Commissione :

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.)

j) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti e quelle di animali idonei a tale esportazione ;

k) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene androgene o gestogene a fini d'ingrasso ;

l) gli animali sono stati acquistati :

— presso un'azienda, oppure

— su un mercato : .....,

(Nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso : .....

(Nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

m) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

Timbro (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma ed il timbro devono essere in un colore diverso da quello del certificato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da riproduzione e da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da ingrasso — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.: .....

Paese esportatore: Austria (Länder: Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland)

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....
(Facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....
(In lettere)

II. **Identificazione degli animali**

Numero di animali	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti

da: .....
(Luogo di carico)

a: .....
(Luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave: .....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica (relativamente ai Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland), dalla pesta suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini ; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica ;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni :

a) — sono nati sul territorio austriaco (Länder : Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland) ed ivi sono sempre rimasti, oppure

— sono stati importati non meno di 6 mesi or sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari ;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia ;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica,

— la ricerca di anticorpi della peste suina classica e di anticorpi della malattia vescicolare dei suini, effettuata nel termine prescritto di 30 giorni, ha dato esito negativo in entrambi i casi ;

d) provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi,

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e la reazione di fissazione del complemento ha dato esito negativo ;

(Cancellare il riferimento alle analisi se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 4 mesi)

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive ;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico ;

g) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi :

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi ;

h) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 93/432/CEE della Commissione :

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.)

i) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti e quelle di animali idonei a tale esportazione ;

j) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene androgene o gestogene a fini d'ingrasso ;

k) gli animali sono stati acquistati :

— presso un'azienda, oppure

— su un mercato : .....,

(Nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso : .....

(Nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana e malattia vescicolosa dei suini nei 30 giorni precedenti il carico ;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

l) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

Timbro (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma ed il timbro devono essere in un colore diverso da quello del certificato.

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.: .....

Paese esportatore: Austria (Länder: Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland)

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(Facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. Numero di animali: .....

(In lettere)

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Suini o suinetti			Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti

da: .....

(Luogo di carico)

a: .....

(Luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave: .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica (relativamente ai Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland), dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini ; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica ;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni :

a) sono nati sul territorio austriaco (Länder : Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland) ed ivi sono sempre rimasti, oppure

sono stati importati non meno di 3 mesi or sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari ;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia ;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica ;

d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive ;

e) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico ;

f) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni ;

g) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 93/432/CEE della Commissione :

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti e quelle di animali idonei a tale esportazione ;

i) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestogene a fini d'ingrasso ;

j) gli animali sono stati acquistati :

— presso un'azienda, oppure

— su un mercato : .....,

(Nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso : .....

(Nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana e malattia vescicolosa dei suini nei 30 giorni precedenti il carico ;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

k) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro (1)

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e e titolo)

(1) La firma ed il timbro devono essere in un colore diverso da quello del certificato.

ALLEGATO E

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA b) DELLA DECISIONE 93/432/CEE DELLA COMMISSIONE

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della « marcatura a freddo », un marchio delle dimensioni sotto indicate.

